

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Consiglio Nazionale Dottori Commercialist e degli Esperti Contabili

Prot. **2013258** del 25/11/2019 ore 12:12:09 Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 25 NOV. 2019

Spett. le Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona Via Primo Maggio, n. 56 60131 Ancona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 172/2019 - Audizione dell'esponente

Con riferimento al Vostro quesito del 15 ottobre 2019, (prot. CNDCEC n. 11491 del 15.10.2019), con il quale si domanda se l'incolpato abbia diritto di assistere all'audizione dell'esponente che il Consiglio di Disciplina ritenga di dover disporre e, in caso di risposta positiva, ove l'audizione dell'esponente avvenisse in una seduta successiva a quella della audizione dell'incolpato, se a quest'ultimo debba esserne data notizia al fine di presenziare qualora lo voglia, si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento) prevede la facoltà per il Consiglio/Collegio di Disciplina di sentire l'esponente sia durante la fase istruttoria (art. 11, comma 31) che nel corso di quella dibattimentale (art. 14, comma 52).

Il suddetto Regolamento non prevede espressamente che sia consentita all'incolpato la possibilità di assistere all'audizione dell'esponente, tuttavia si ritiene che l'iscritto possa legittimamente formulare tale richiesta e che, di conseguenza, il Consiglio/Collegio di Disciplina possa valutarne l'accoglimento, atteso che la medesima rientra nell'ambito dell'esercizio del diritto alla difesa dell'incolpato.

Si rammenta inoltre che l'iscritto, ai sensi della L. 241/1990, può richiedere sempre l'accesso agli atti del procedimento disciplinare nel quale è coinvolto, e che tra gli atti del procedimento rientra altresì il verbale che riguarda l'audizione dell'esponente.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

¹ Art. 11, comma 3, del Regolamento: "Possono essere altresì sentiti l'esponente ed altri soggetti informati dei fatti, ai quali può essere chiesta la esibizione di documenti".

² Art. 14, comma 5 del Regolamento: "Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero ove presente, l'iscritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato se la notizia proviene da quest'ultimo, nonché l'esponente se convocato, ed i testi ammessi con provvedimento del Consiglio o del Collegio di Disciplina. Dopo l'escussione testimoniale, viene data, per ultimo, la parola all'iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta".